

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1966

(77^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (1652) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1062
BERNARDI, <i>relatore</i>	1062
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1062

« Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	1058, 1060
ADAMOLI	1060

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 78^a seduta (25 novembre 1966), pag. 1065.

GIANCANE, <i>relatore</i>	Pag. 1058
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1060

PER LA MORTE DEL SENATORE PIER-CARLO RESTAGNO

PRESIDENTE	1058
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1058

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tomassini è sostituito dal senatore Albarello.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77^a SEDUTA (16 novembre 1966)

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Per la morte del senatore
Pier Carlo Restagno**

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, il lutto che ha colpito il Senato con la morte del senatore Piercarlo Restagno ha toccato, in modo particolare, la nostra Commissione della quale lo scomparso faceva parte.

Il Presidente Merzagora, nella seduta di ieri, ha fatto un'elevata commemorazione della sua figura. Noi, qui, amiamo ricordare soprattutto le Sue doti elette di cittadino integerrimo, di cattolico praticante e fervente, di politico attivissimo che ha esplicitato tutte le sue energie per il bene delle popolazioni della Sua zona rivolgendosi, in modo particolare, il suo aiuto ai più bisognosi.

E ricordiamo ancora il Suo volto mesto degli ultimi tempi: gli si leggeva in volto la sofferenza fisica per il male che lo minava, e la sofferenza morale per le note vicende che lo angustiavano.

A nome della 7^a Commissione, ho inviato alla vedova ed ai familiari dello scomparso l'espressione del più vivo e sincero cordoglio per la perdita di un così caro amico.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Con il consenso del Presidente, a nome del Governo e personalmente, desidero associarmi alle sue nobili espressioni in ricordo del compianto senatore Restagno.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi

collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, iniziata nella precedente seduta.

G I A N C A N E , *relatore.* Il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati il 7 luglio 1966, si riferisce a tre materie ben distinte: 1) procedimenti disciplinari a carico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 2) composizione dei Consigli centrali e provinciali di disciplina di detta Amministrazione; 3) istituzione degli organi collegiali nella Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Dei tre argomenti, due possono considerarsi di carattere prevalentemente tecnico.

È evidente, infatti, che una volta istituita la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni a Pordenone — e ciò avvenne con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, giusta il disposto dell'articolo 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 — sia necessario dotarla degli stessi organi collegiali esistenti presso le altre Direzioni provinciali.

Se non si provvedesse in questo senso, verrebbe meno la possibilità, per la Direzione di Pordenone, di funzionare autonomamente, come invece era nei propositi del legislatore. Trattasi della Commissione per gli uffici locali, di quella consultiva per il personale e del Consiglio di disciplina, di cui

con il presente disegno di legge si dispone l'istituzione.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari a carico degli operai, il disegno di legge si propone di ovviare ad una lacuna esistente nell'ordinamento dell'Amministrazione postale e vi provvede nel modo più razionale ed economico possibile.

È noto che gli articoli 45 e 48 dello stato giuridico degli operai dello Stato (legge n. 90 del 5 marzo 1961) prevedono apposite Commissioni centrali e provinciali competenti a decidere circa la riduzione della retribuzione, la sospensione e la destinazione degli operai, presso ciascuna amministrazione, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Orbene, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dato lo scarso numero degli operai in servizio, non sono mai state istituite tali Commissioni. Con il presente disegno di legge si dispone che la competenza loro attribuita dalla citata legge numero 90 del 1961 sia demandata ai già esistenti Consiglio centrale e Consigli provinciali di disciplina, costituiti in base all'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

È possibile e, come dicevo sopra, è certamente razionale, utilizzare tali organi già esistenti anzichè crearne dei nuovi, essendo limitata a 760 unità la pianta organica degli operai di questa Amministrazione. I procedimenti disciplinari potranno quindi svolgersi davanti ai suddetti organi, senza un sensibile aggravio di lavoro.

Oltre a queste due materie di carattere prevalentemente tecnico, il disegno di legge comprende anche una modifica dell'attuale composizione dei Consigli di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Trattasi di una modifica che non era compresa nell'originario disegno di legge governativo, ma che è stata proposta ed approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati e che consiste nell'includere i rappresentanti del personale nei suddetti Consigli di disciplina.

È evidente che la modifica ha carattere squisitamente democratico: la rappresentanza del personale negli organi collegiali della pubblica Amministrazione può darsi, ora-

mai, un principio consolidato in Italia. Il testo unico degli impiegati civili la prevede, infatti, sia per il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, sia per i Consigli di amministrazione dei singoli Ministeri. Istituirli anche nei Consigli di disciplina costituisce un ulteriore passo avanti che dimostra concretamente la volontà di procedere sulla via di un'effettiva democratizzazione della pubblica Amministrazione.

D'altra parte, l'innovazione ha dei precedenti che ne hanno dimostrata l'intrinseca utilità e funzionalità; mi riferisco, principalmente, allo stato giuridico del personale dei Monopoli di Stato ed a quello del personale degli Uffici locali, sempre dell'Amministrazione postale.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge debba essere approvato, in quanto ha lo scopo di colmare lacune di carattere tecnico esistenti nell'attuale legislazione in materia e di introdurre, nel campo disciplinare, il principio altamente democratico della rappresentanza del personale negli organi collegiali competenti.

Passando brevemente all'esame degli articoli del disegno di legge, ci sono due questioni da valutare: una, di carattere formale, che riguarda il titolo del disegno stesso il quale, benchè molto lungo, non parla dell'unico aspetto innovativo che il provvedimento contiene, e cioè della rappresentanza del personale.

Per la sua completezza, il titolo potrebbe pertanto essere modificato come segue: « Attribuzioni e composizione del Consiglio centrale di disciplina e dei Consigli provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale di Pordenone ».

L'altra questione, di carattere sostanziale, riguarda la rappresentanza del personale sia nei Consigli provinciali di disciplina che in quello centrale.

Il disegno di legge al nostro esame si riferisce soltanto ai Consigli provinciali. A tal proposito, si è resa necessaria la presentazione di un testo emendato dal Governo che lascia invariato l'articolo 1 ed aggiunge un articolo 1-bis che tratta, appunto, del Con-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 77^a SEDUTA (16 novembre 1966)

siglio centrale di disciplina e della sua composizione.

Il nuovo testo dell'articolo 2 riguarda invece il Consiglio provinciale di disciplina e la sua composizione.

L'articolo 3, che rimane invariato, riguarda l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

È stato, infine, aggiunto l'articolo 3-bis che riguarda le norme di attuazione.

Dopo quanto esposto, non posso che dichiararmi favorevole al nuovo testo del provvedimento presentato dal Governo, invitando la Commissione a voler fare altrettanto

M A Z Z A, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non ho nulla da aggiungere alla precisa relazione del senatore Giancane ed a quanto io stesso, nelle precedenti sedute, ho detto in ordine al presente disegno di legge.

Ribadisco solamente che il nuovo testo presentato dal Governo non ha sollevato, negli ambienti sindacali, alcuna critica, o richiesta di ulteriori modifiche; pertanto, ritengo che la Commissione possa esprimere, con tutta tranquillità, voto favorevole al provvedimento.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di modifica del titolo avanzata dall'onorevole relatore, mi rendo conto della sua opportunità e consento alla sua approvazione.

A D A M O L I. A nome del mio Gruppo politico, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del nuovo testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio dipendente dall'Am-

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 1-bis.

Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:

- a) un direttore centrale, che lo presiede;
- b) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;
- c) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nominativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonché per il segretario, è nominato un supplente. I sup-

plenti dei membri di cui alle lettere *b*) e *c*) e del segretario devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;

b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

d) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) e il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale del capoluogo della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori e il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi li rappresenta nelle ri-

spettive cariche, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o più membri di cui alla lettera *d*) per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso alle sedute del Consiglio di disciplina vengono chiamati, di volta in volta, dal Direttore provinciale, a partecipare, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, fino al completamento.

Qualora uno dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sia di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il Direttore provinciale farà luogo alla sua sostituzione con altro elemento di qualifica pari o superiore al giudicando, che faccia parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), con il criterio di cui al comma precedente.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il Direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere *c*) e *d*), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente ».

(È approvato).

Art. 3.

Presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone sono istituiti i seguenti organi collegiali:

1) Commissione circondariale per gli uffici locali;

- 2) Consiglio circondariale di disciplina;
3) Commissione consultiva circondariale per il personale.

Per le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento di detti organi, valgono le norme che disciplinano i corrispondenti organi collegiali presso le Direzioni provinciali.

(È approvato).

Art. 3-bis.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno dettate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

In base alla proposta del senatore Giancane, relatore, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Attribuzioni e composizione del Consiglio centrale di disciplina e dei Consigli provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione provinciale di Pordenone ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato) (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (1652)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 78ª seduta (25 novembre 1966), pag. 1065.

BERNARDI, relatore. Onorevoli senatori, poche parole per illustrare il presente disegno di legge il quale integra lo stanziamento previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

I 6 miliardi di lire originariamente stanziati, sono stati, in prosieguo di tempo elevati dapprima ad 8 e quindi a 12 miliardi di lire. Il presente provvedimento, nel quadro del programma di costruzione già da tempo definito ed in corso di avanzata attuazione, provvede ad uno stanziamento integrativo di 2 miliardi di lire che, tuttavia, costituisce solo una tappa verso la soluzione completa e definitiva del problema che richiede la necessità di un ulteriore finanziamento, a non lontana scadenza, per la costruzione di tutte le opere programmate.

Concludendo la mia brevissima illustrazione, sottolineo l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, in quanto ogni ritardo comporterebbe inevitabilmente un aumento nei costi delle costruzioni.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda pienamente con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e ricorda che sono già stanziati in bilancio i fondi occorrenti per completare la sede degli uffici giudiziari di Roma, fondi che sarebbe assurdo non utilizzare con la massima rapidità possibile.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tenendo conto che, dopo la presentazione di questo disegno di legge, è stato predisposto dal Governo il bilancio per l'esercizio finanziario 1967, che prevede la indicazione, nell'apposito capitolo, dei 1.500 milioni ne-

cessari a completare lo stanziamento di lire 2 miliardi previsto dal provvedimento, proponerei di modificare il testo dell'articolo 3 nel modo seguente:

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 (500 milioni) e 1967 (1.500 milioni).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari